



DELIBERAZIONE N. 50 DEL 29.06.2021

**OGGETTO: Personale non dirigenziale. Quantificazione risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021.**

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale dott. Angelo Raffaele Caforio affinché relazioni sull'argomento.

Il Segretario Generale rammenta che annualmente l'Amministrazione provvede alla quantificazione delle risorse economiche destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in favore del personale non dirigente.

Le fonti di alimentazione del Fondo delle "risorse decentrate" per l'erogazione del trattamento economico accessorio in favore del personale in oggetto sono disciplinate dal CCNL 1/04/1999, dal CCNL 5/10/2001, dal CCNL 22/01/2004, dal CCNL 9/05/2006, dal CCNL 11/04/2008, dal CCNL 31/07/2009 e dall'ultimo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 per il biennio economico 2016-2018.

Il Fondo si divide in parte stabile e in parte variabile.

Le novità che hanno influito sulla parte stabile del Fondo già dal 2018 sono quelle introdotte dal comma 1 dell'art. 67 del summenzionato CCNL del 21/05/2018, e specificatamente che:

- il Fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate nell'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004, così come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, che rimane confermato anche per gli anni successivi;
- le risorse "destinate" al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative destinate dall'Ente camerale dall'anno 2017 sono corrisposte a carico del bilancio camerale e in esse confluiscono anche le risorse pari allo 0,20% del monte salari 2001 ai sensi dell'art.32 – comma 7 CCNL 22.01.2004 per il finanziamento dell'incarico di Alta professionalità.

Il comma 2 dell'art. 67 ha previsto, inoltre, che l'importo unico consolidato di cui al comma 1 sia integrato di ulteriori importi di natura stabile e precisamente nell'anno 2018 si è provveduto ad incrementare tali risorse delle seguenti voci:

- **lett. b):** *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"* pari ad € 17.317,50;



- **lett. c):** *“dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno”* pari ad € 12.360,79.

Nell'anno 2019 l'incremento dell'art. 67 ha riguardato la:

- **lett. a):** *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”* pari ad € 12.812,80 (personale al 31/12/2015 =154 dipendenti x € 83,20)
- **lett. c):** già sopra riportata pari ad € 9.223,37

Negli anni 2020 e 2021 l'incremento dell'art. 67 ha riguardato la sola lettera c) pari rispettivamente ad € 3.820,83 e ad € 9.847,37.

Il Relatore prosegue evidenziando che la parte variabile del Fondo è disciplinata dal comma 3 dell'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018. Essa è determinata annualmente e costituisce quella parte destinata all'attribuzione del salario accessorio. Tale salario è correlato prevalentemente ad incrementi della produttività e al raggiungimento di specifici obiettivi, nel più ampio ambito delle scelte sulle politiche di gestione del personale e all'interno delle disponibilità e capacità di spesa del Bilancio.

Il Segretario Generale Dott. Angelo Raffaele Caforio fa presente che l'Organo politico - nel rispetto delle clausole contrattuali contenute nell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) e nell'ambito della compatibilità economica degli oneri - deve valutare l'adeguatezza dell'entità delle risorse finalizzate a promuovere il potenziamento ed il miglioramento dei servizi, l'implementazione di nuove attività con attuazione di piani di lavoro e progetti finalizzati strategicamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi, anche di mantenimento, prefissati dall'Ente e definiti nel Piano della Performance e negli strumenti di programmazione della gestione e dei risultati, anche in termini di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, per i quali il Consiglio camerale ha previsto il relativo finanziamento con l'approvazione del Preventivo Economico 2021 (Deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 22/12/2020).

Il contenuto del Piano delle Performance 2021 - 2023 approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2020, è stato redatto con le puntualizzazioni della normativa di riferimento e costituisce il presupposto e il punto di riferimento per le erogazioni del relativo compenso, fatte salve le prescritte procedure di verifica e certificazione dei risultati conseguiti.

Il Piano delle Performance 2021 della CCIAA di Bari include nella propria disamina l'intero progetto di miglioramento dei servizi già esistenti ed individua i servizi aggiuntivi che rappresentano le voci essenziali nella composizione dei Fondi destinati alla retribuzione



accessoria del personale dipendente nella voce imputabile all'attuazione dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b).

Tali servizi, strettamente connessi a specifiche progettualità, poste agli atti, sono stati definiti all'interno del Piano della Performance 2021-2023 e per ciascuno di essi sono stati definiti indicatori di misurazione e valutazione dello stato di attuazione, in termini d'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati, concretamente misurabili e discendono dall'investimento di risorse che l'Ente effettua anche sull'organizzazione.

Costituiscono, inoltre, parte delle risorse variabili le eventuali risorse introitate relative all'art. 67 comma 3 di cui alla:

- **lett. a)** *“delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001” e specificatamente*
  - componente nelle Commissioni di esame per Corsi Abilitanti all'Esercizio Commerciale Settore Alimentare e Somministrazione di alimenti e bevande (importi da definire a fine anno);
  - funzione di controllo dei Concorsi a Premio (importi da definire a fine anno);
  - compensi per progetti ed altre attività
- **lett. c)** *“delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*: aggiornamento mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori della provincia di Bari per conto dell'ISTAT (importi da definire a fine anno);
- **lett. d)** *“degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio”* pari ad € 6.378,72,

Il Segretario Generale continuando la disamina evidenzia che l'art 68 del CCNL 21.5.2018, nell'ultimo periodo del comma 1, dispone che la parte variabile del Fondo è incrementata della quota delle risorse di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente.

In relazione alle risorse residue parte stabile dell'anno 2020, si precisa che ad oggi essendo ancora in definizione la procedura relativa alle progressioni economiche all'interno della categoria, non è possibile quantificare con esattezza l'importo non utilizzato dell'anno 2020 e che incrementerà il Fondo 2021.

Si renderà, quindi, necessario procedere in un momento successivo - a completamento della procedura di assegnazione delle PEO - all'incrementazione delle risorse previste dal citato art. 68 comma 1.



Il Fondo del personale camerale nella parte variabile può essere incrementato del risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL del 21/05/2018.

A tal proposito Il Segretario Generale evidenzia che l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*.

La successiva Circolare MEF-RGS n. 11 del 9/4/2021 ha inoltre chiarito che:

1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;
2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;
3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive "una tantum", va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei Conti o Collegio sindacale - per la certificazione di competenza.

In base a quanto esposto il Relatore ricorda che il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Bari ha certificato i predetti risparmi con verbale n. 6 del 12 maggio 2021.

Il Segretario Generale invita gli Organi camerali ad esprimersi in ordine alla eventuale destinazione dei predetti risparmi al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata.

In base a quanto esposto la Giunta Camerale è chiamata:



- a stabilire l'importo da destinare per le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b), risorse correlate ad obiettivi di Ente definiti nel Piano Performance 2021;
- a delegare il Segretario Generale a incrementare la parte variabile del Fondo 2021 con le risorse residue stabili dell'anno 2020 che si renderanno disponibili dopo aver esplicitato la procedura relativa alla progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 68 comma 1 (ultimo periodo) nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- ad autorizzare, inoltre, il Segretario Generale f.f. ad effettuare l'integrazione delle risorse variabili, da definire in fase di consuntivo 2021, inerenti gli importi di cui all'art. 67 comma 3) CCNL 21/05/2018 lettera a) e lettera c) su riportate;
- ad esprimersi in ordine alla eventuale destinazione dei "risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale" e dei "risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020" - come certificati dall'Organo di Controllo con verbale n. 6 del 12 maggio 2021 - al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

Terminata la Relazione del Segretario Generale, il Presidente Ambrosi invita, pertanto, la Giunta ad esprimersi in merito.

#### LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i. Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 adottata dalla Giunta camerale, con la quale, tra l'altro, sono stati altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019 fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 del 15.02.2021 avente ad oggetto "Determinazioni afferenti gli incarichi rivestiti dal Segretario Generale f.f. della C.C.I.A.A. di Bari sino al 31.01.2021";
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 37 del 07.06.2021 recante "Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari", con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;



- Visti il CCNL 1/04/1999, il CCNL 5/10/2001, il CCNL 22/01/2004, il CCNL 9/05/2006, il CCNL 11/04/2008 ed il CCNL 31/07/2009;
- Visto, altresì, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Personale del Comparto “Funzioni Locali” triennio economico 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;
- Vista la legge n. 122 del 30 luglio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- Richiamate le Circolari n. 12 del 15/04/2011, n. 16/2012 e n. 21/2013, n. 20 dell'08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Visto l'art. 1 comma 456 della legge di stabilità anno 2014 n. 147/2013;
- Visto l'art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art. 23 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- Vista altresì la Circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2016;
- Richiamata, altresì, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 luglio 2012 e le relative note applicative “Schemi di relazione illustrativa e tecnico – finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies, D. Lgs. n. 165/2001)” che chiarisce tramite le note applicative aspetti particolari inerenti la stessa costituzione del Fondo del salario accessorio;
- Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2021 approvata dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 9 del 22.12.2020, recante ratifica della Deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio n. 115 del 09.12.2020, la quale illustra i programmi e gli obiettivi generali e strategici dell'Ente per l'anno 2021;
- Vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 22.12.2020 di approvazione del Preventivo economico 2021;
- Considerati il grado di rilevanza degli obiettivi che l'Ente ha inteso perseguire nel 2021 ed il raggiungimento dei risultati attesi nell'interesse pubblico nonché l'esigenza di elevare l'efficienza, l'efficacia e maggiore economicità nell'erogazione dei servizi;
- Preso atto del Piano delle Performance per l'anno 2021 - 2023 approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2020 riferito ai processi di potenziamento, del livello quali-quantitativo dei servizi, di innovazione tecnologica e di implementazione di nuove attività;
- Visto il “Piano di previsione dei costi del personale non dirigente per le attività aggiuntive”, posto agli atti, che rappresenta i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i e comma 5 lett. b) del CCNL del 21/05/2018 che includono nella loro quantificazione le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 67 comma 10 del medesimo Contratto;



- Considerato lo stretto collegamento tra la leva di incentivazione salariale anche diversificata e gli effettivi incrementi di produttività e di sviluppo di una Amministrazione pubblica efficace ed efficiente;
- Viste le specifiche progettualità elaborate e connesse al Piano delle Performance 2021, poste agli atti, inerenti la rappresentazione dei termini d'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati, concretamente misurabili e che discendono dall'investimento di risorse che l'Ente effettua anche sull'organizzazione, imputabile all'attuazione dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL del 21/05/2018;
- Ritenuto pertanto opportuno fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee di indirizzo per procedere, alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo ed alla destinazione delle risorse economiche;
- Richiamato il parere ARAN n. 19528 del 05/06/2015;
- Considerato, altresì, il disposto dell'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- Considerato, inoltre, il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017;
- Valutato di quantificare per l'anno 2021 le risorse aggiuntive variabili confermando che comunque continuano a sussistere le condizioni per l'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. i) e lett. h), comma 4 e comma 5 lett. b) del CCNL del 21/05/2018, sempre che siano conseguiti ed accertati i progetti di miglioramento per l'anno corrente;
- Richiamato l'art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone che l'ammortare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
  - non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 che ha cristallizzato la riduzione effettuata nell'anno 2014 pari ad € 147.264,91 (art. 1 comma 456 della legge di stabilità anno 2014 n. 147/2013 e calcolato secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis della legge 122 del 30 luglio 2011), da suddividersi tra parte stabile e parte variabile;
  - è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, quantificato in € 51.335,38 secondo le modalità chiarite con la Circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2016.
- Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 "*.....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";
- Constatato che le Risorse variabili comprendono gli importi incamerati:



- per la partecipazione di alcuni dipendenti alle Commissioni di esame per Corsi Abilitanti all'Esercizio Commerciale Settore Alimentare e Somministrazione di alimenti e bevande;
  - per la partecipazione di alcuni dipendenti nell'attività di controllo dei Concorsi a Premio rientranti nella disciplina dell'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL del 21/05/2018;
  - per l'attività di aggiornamento mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori della provincia di Bari per conto dell'ISTAT;
  - per la partecipazione ad attività progettuali e/o altre attività;
- Dato atto, che le risorse summenzionate saranno integrate in fase consuntiva;
  - Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che *le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo*”.
  - Vista la Circolare MEF-RGS n. 11 del 9/4/2021 di chiarimenti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 870 della legge di Bilancio 2021 n. 178;
  - Visto il verbale n. 6 del 12 maggio 2021 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato i su citati risparmi;
  - Ritenuto di destinare i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale e dei buoni pasto non erogati nel 2020 - come certificati dall'Organo di Controllo - al finanziamento agli istituti del welfare integrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.
  - Constatato che le risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative sono poste a carico del bilancio camerale, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CCNL 21/05/2018 già dall'anno 2018;
  - Preso atto che le risorse di competenza dell'anno 2021 trovano copertura finanziaria nel Preventivo economico 2021;
  - Visto l'allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Lucia Pepe, Titolare P.O. "Gestione delle risorse umane", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
  - Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;
  - Visto il parere favorevole, acquisito in atti, espresso dalla Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e Direzione" che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente provvedimento;





- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- Ritenuto provvedere in merito;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto dell'applicazione dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 “.....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, come illustrato nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. di quantificare le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b), risorse correlate ad obiettivi di Ente definiti nel Piano della Performance e in altri strumenti di programmazione in € 978.447,42;

3. di quantificare, in applicazione dei vigenti CC.CC.N.L. per il personale non dirigente del Comparto “Funzioni Locali” le risorse decentrate per l'esercizio 2021 così distinte:

a) risorse aventi carattere di certezza, di stabilità e continuità (presa d'atto)	€ 513.269,80
b) risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità	€ 850.911,56
per l'ammontare complessivo di	€ 1.364.181,36

come si evince dal prospetto, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ove sono riportate analiticamente le specifiche fonti contrattuali di finanziamento;

4. di autorizzare il Segretario Generale ad effettuare l'integrazione delle risorse variabili, da definire in fase di consuntivo, inerenti gli importi di cui all'art. 67 comma 3) CCNL 21/05/2018 lettera a) e lettera c) su riportate;

5. di delegare il Segretario Generale a incrementare - ai sensi dell'art. 68 comma 1 (ultimo periodo) del CCNL relativo al personale non Dirigente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 - la parte variabile del Fondo 2021 con le risorse residue stabili dell'anno 2020 che si renderanno disponibili e definitive dopo aver esplicitato la procedura relativa alla progressione economica all'interno della categoria per l'anno 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

6. di dare atto che sulle predette somme sono dovuti oneri riflessi;

7. di dare atto, altresì, che gli oneri di cui al punto 3, 4 e 5 trovano copertura:



- per € **1.364.181,36** nel Bilancio Preventivo 2021 approvato con delibera di Consiglio Camerale n.11 del 22/12/2020
- per le risorse corrispondenti alle risorse residue anno 2020 - art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL 21/05/2018 - nel Bilancio di Esercizio 2020 approvato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 3 del 04/06/2020:

8. di assegnare alla delegazione trattante di parte pubblica in fase di stipulazione del nuovo Contratto decentrato integrativo annualità 2021, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs n. 150/2009 , al CCNL 21.05.2018 e agli obiettivi e programmi dell'Ente camerale così come rappresentati dal Piano delle Performance 2021-2023 le seguenti direttive:

- assicurare che i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi siano collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali (anche rientranti nel piano delle performance) in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione potenzialmente diretti a tutto il personale interessato, correlati al sistema di programmazione e controllo previsto dal ciclo di gestione della performance;
- garantire che la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica, dovrà avvenire sulla base di criteri esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse previste dall'art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004;
- rimettere ad un'attenta attività di monitoraggio e valutazione attraverso un adeguato sistema che consenta la misurazione dei risultati raggiunti nonché della produttività dell'attività svolta dal personale dipendente, nel primo anno di attuazione del contratto decentrato integrativo;

9. di destinare i "risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale" e i "risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020" - come certificati dall'Organo di Controllo con verbale n. 6 del 12 maggio 2021 - al finanziamento degli istituti del welfare integrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione e al servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**Il Segretario Generale**  
**(dott. Angelo Raffaele Caforio)**

**Il Presidente**  
**(Dott. Alessandro Ambrosi)**


**CAMERA DI COMMERCIO  
BARI**

CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI BARI	<b>RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2021</b>
--	--

**RISORSE PARTE FISSA**

ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1) ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1)	TIPOLOGIA	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO ANNO 2021
A	<p>risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di:</p> <p>- incrementi ex art. 32, co.1, CCNL 22.1.2004 (0,62% x M. Salari 2001 € 4.487.725,32) =</p> <p>- incrementi</p> <p>a) ex art. 32 cit., comma 2 per le CCIAA comma 4 (0,50% x M. Salari 2001 € 4.487.725,32) nel rispetto del comma 4 (l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) =</p> <p>a) ex art. 32 cit., comma 7 Alta profess.tà - (0,20% del M.salari 2001 € 4.487.725,32) (queste ultime se non utilizzate, nel 2017 per finanziare alte professionalità, in tal caso vanno rinviato nella sottostante lett. B)</p> <p>b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 0,5% del monte salari 2003 (€ 4.681.314,33), esclusa la dirigenza, poiché la spesa del personale è &lt; 41% delle entrate correnti</p> <p>c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 Incremento risorse stabili: 0,60% M. salari 2005 € 4.972.754,00 (rapporto tra spese del personale ed entrate correnti pari a 31,24%) deliberazione di Giunta n. 202 del 15/11/2008</p> <p>- risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004</p> <p>Art. 4 comma 2: importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 fino al 31/12/ 2016</p>	<p>€ 27.823,90</p> <p>€ 22.438,62</p> <p>€ 8.975,00</p> <p>€ 23.406,57</p> <p>€ 29.836,52</p> <p>€ 0,00</p> <p>€ 149.597,58</p>	<p>€ 733.151,57</p>
B	COMMA 1 (a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. e le a.p. (incluso lo 0,20% monte salari 2001 se destinato, come detto, alle alte professionalità) (1)		-€ 214.200,00
E	<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1 (E=A-B)</b>		<b>518951,57</b>
EE	COMMA 2 LETT. A) (dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 N. 154 DIPENDENTI (DAL 2019)	€ 12.812,80	
F	COMMA 2 LETT. B) importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	€ 17.317,50	€ 30.130,30
G	COMMA 2 LETT. C) importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2017 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno n. 8 cessazioni (2)	€ 12.360,79	€ 35.252,36
	COMMA 2 LETT. C) importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2018 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno n. 5 cessazioni (2)	€ 9.223,37	
	COMMA 2 LETT. C) importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2019 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno n. 5 cessazioni (2)	€ 3.820,83	
	COMMA 2 LETT. C) importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2020 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno n. 8 cessazioni (2)	€ 9.847,37	
H	COMMA 2 LETT. E) importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)	€ 0,00	
I	COMMA 2 LETT. G) importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario	€ 0,00	
L	COMMA 2 LETT. H) incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)	€ 0,00	
LL	ART. 15, COMMA 7, CCNL 21.5.2018 incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o.	€ 0,00	
	ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00	
M	<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA (M=E+F+G+H+I+L+LL+ EE) =</b>		<b>€ 584.334,23</b>


**CAMERA DI COMMERCIO  
BARI**
**RISORSE PARTE VARIABILE**

ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO ANNO 2021
N COMMA 3 LETT. A)	introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001		€ 0,00
	1) operazioni a premio al netto degli oneri riflessi	€ 0,00	
	2) partecipazione Commissioni di esame per Corsi Abilitanti all'Esercizio Commerciale Settore Alimentare e Sministrazione di alimenti e bevande al netto degli oneri riflessi		
	3) Progetti ed altri compensi	€ 0,00	
O COMMA 3 LETT. B)	quota risparmi conseguiti e certificati per effetto di piani di razionalizzazione (art. 16 commi 4-6 d.l. 98/2011) riferiti all'annualità precedente ed in questa conclusi	€ 0,00	
P COMMA 3 LETT. C)	risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (compensi Istat, secondo le modalità di cui all'art. 70-ter)	€ 0,00	
Q COMMA 3 LETT. D)	frazioni rita personale cessato infrannualmente nel 2019, non corrisposte in tale anno	€ 6.378,72	€ 6.378,72
R COMMA 3 LETT. E)	risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente		
S COMMA 3 LETT. H) E COMMA 4	risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	€ 43.127,33	€ 43.127,33
T COMMA 3 LETT. I) E COMMA 5 LETT. B)	risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in piano performance o altri strumenti programmazione	€ 928.941,37	€ 928.941,37
U COMMA 3 LETT. K)	risorse necessarie a pagare il pro-rata del trattamento accessorio del personale trasferito in corso d'anno anche per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle corrispondenti risorse variabili presso enti di provenienza)	€ 0,00	
<b>ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018</b>			
V COMMA 1, ULTIMO PERIODO	quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	€ 0,00	
	Eventuali importi relative alle risorse po a carico del bilancio non utilizzate nell'anno 2020 rese disponibili dalla amministrazione come risorse variabili	€ 0,00	
Z	<b>TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE (Z= SOMMA da N a V inclusi)</b>		<b>€ 978.447,42</b>
<b>DECURTAZIONI</b>			
W ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale		€ 147.264,91
	1) decurtazione PARTE stabile	€ 49.517,95	
	2) decurtazione parte variabile	€ 97.746,96	
Y ART. 1, COMMA 236l. n° 208/2015	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)		€ 51.335,38
	1) decurtazione PARTE stabile	€ 21.546,48	
	2) decurtazione parte variabile	€ 29.788,90	
YY ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti	€ 0,00	
YYY ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile pro-rata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti	€ 0,00	
K	<b>CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2021</b> (totale risorse parte fissa+ totale risorse parte variabile-decurtazioni)(K=M+Z-W-Y-YYY)		<b>1364181,36</b>


**CAMERA DI COMMERCIO  
BARI**

DECURTAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTO ANNO 2021
<b>TOTALE RISORSE FONDO parte fissa</b>		<b>€ 584.334,23</b>	
ART. 1. COMMA 456 l. n° 247/2013	1) decurtazione PARTE stabile	€ 49.517,95	<b>€ 513.269,80</b>
ART. 1. COMMA 236 l. n° 208/2015	1) decurtazione PARTE stabile	€ 21.546,48	
<b>TOTALE RISORSE FONDO parte variabile</b>		<b>€ 978.447,42</b>	
ART. 1. COMMA 456 l. n° 247/2013	2) decurtazione parte variabile	€ 97.746,96	<b>€ 850.911,56</b>
ART. 1. COMMA 236 l. n° 208/2015	2) decurtazione parte variabile	€ 29.788,90	
AMMONTARE RISORSE KK DESTINATE NEL 2017 A PP.OO. E A.P.	importo di cui alla lett. B, risorse parte fissa		€ 214.200,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO</b>			<b>€ 1.578.381,36</b>
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2021 non soggette al limite</b> (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)			
COMMA 2 LETT. A)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 N. 154 DIPENDENTI (DAL 2019)	€ 12.812,80	<b>€ 30.130,30</b>
COMMA 2 LETT. B)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	€ 17.317,50	
COMMA 3 LETT. A)	introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	0	
ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018 COMMA 1, ULTIMO PERIODO	quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	0	
<b>TOTALE RISORSE FONDO 2021 SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016</b>			<b>€ 1.548.251,06</b>
x	<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE</b> (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)		<b>€ 1.565.729,13</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDO 2021 € 1.548.251,06&lt; TOTALE FONDO RISORSE 2016 € 1.565.729,13</b>			
<b>RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO 2021 FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016 (4)= totale risorse fondo – comma 3 lett. A- e E V</b>		0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ANNO 2021</b>			<b>€ 1.364.181,36</b>